Art. 67. **Art. 67.**

(Disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

1. All'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « , dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, » sono sostituite dalle seguenti: « e dei colonnelli e generali delle Forze armate »;

2) le parole: « conseguiti nell'anno precedente dalle » sono sostituite dalle seguenti: « in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle »;

3) dopo le parole: « dipendenti contrattualizzati » sono inserite le seguenti: « , conseguiti nell'anno precedente da tali categorie, »;

4) dopo le parole: « retribuzioni contrattuali » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle componenti arretrate »;

b) al comma 4:

1) le parole: « predetto comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo »;

2) le parole: « delle altre categorie del pubblico impiego » sono sostituite dalle seguenti: « , al netto delle componenti arretrate, conseguiti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione del personale destinatario dell'adeguamento annuale previsto dal comma 1, calcolati con il criterio della media ponderata con la consistenza numerica di tali categorie ».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 68. **Art. 68.**

(Interpretazione autentica in materia di imputazione degli oneri previdenziali e assi-

Art. 68.

stenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui compensi per incentivi tecnici e sugli onorari)

1. Gli articoli 45, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpretano nel senso che le risorse finanziarie ivi indicate sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sono fatti salvi gli effetti prodotti in favore del personale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a loro carico al recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpreta nel senso che le somme recuperate a titolo di spese legali a carico delle controparti sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche detratti gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sono fatti salvi gli effetti prodotti a favore del personale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a loro carico al recupero dell'eventuale IRAP versata a valere sui bilanci delle amministrazioni interessate.

TITOLO V

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 69.

Art. 69.

(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e ulteriori disposizioni in materia sanitaria)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.352 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.399